

OTTOBRE 2022

N20/2022



Autunno Pavese 2022 – L'unione fa il territorio

Con la nostra partecipazione all'Autunno Pavese 2022 Confagricoltura Pavia ha portato un contributo alla ripresa di questa importante iniziativa di promozione delle eccellenze del nostro territorio aprendo una finestra alla scoperta del territorio della Provincia di Pavia.

Un percorso lungo quattro giorni che ha visto protagoniste le bellezze e peculiarità del nostro territorio: dalla ricchezza dell'Oltrepò Pavese espressa dai suoi vigneti quanto mai particolari, al Pavese fino alla Lomellina, territori caratterizzati da mosaici di acqua e terra. Con la nostra presenza abbiamo raccontato a migliaia di visitatori le difficoltà dell'agricoltura di fronte ai cambiamenti climatici e alla situazione geopolitica. E' stato un momento di svago, ma anche di riflessione e di valorizzazione delle nostre eccellenze imprenditoriali raccontando la complessità e le fatiche delle nostre imprese agricole.

Confagricoltura Pavia, unica Associazione agricola presente alla manifestazione, ha contribuito alla narrazione di un territorio ricco di sapori abbinati ad una innata attrattività di conoscenze, di capacità operative, di storia e cultura, attraverso la presentazione di immagini e video dedicati alla scoperta delle aziende e dei loro processi produttivi. Protagonisti indiscussi sono stati il vino, il riso e i salumi che, insieme a tante altre produzioni, da sempre caratterizzano la nostra provincia per gusto e qualità. Un ritorno dell'Autunno Pavese accolto con grande entusiasmo: la dimostrazione che l'unione di imprese, territorio, istituzioni, gastronomia e vino messi insieme possono rappresentare un importante momento di rilancio per tutta la nostra zona ricca di potenzialità e attrattività.

Sempre più l'Unione fa il territorio.

INDICE ARTICOLI

- 1) DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA SICCIÀ
- 2) CONSIDERAZIONI SULLA STAGIONE IRRIGUA 2022, 1° CONTRIBUTO
- 3) CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
- 4) ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
- 5) CARBURANTE AGRICOLO ED ENERGIA - ATTIVAZIONE SERVIZIO CESSIONE DEL CREDITO A TERZI CON VISTO DI CONFORMITÀ
- 6) BENI 4.0 - COMPILAZIONE E INVIO DOMANDA AL MISE ENTRO 30/11/2022
- 7) FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVO TRACCIATO DAL 1° OTTOBRE
- 8) GSE TEMPISTICHE E PAGAMENTI CORRISPETTIVI
- 9) ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI GARANTITI
- 10) MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (FRINGE BENEFIT)
- 11) INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
- 12) ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
- 13) INDENNITÀ UNA TANTUM 200 + 150 € - LAV. AUTONOMI E COADIUVANTI
- 14) SCADENZE ADEMPIMENTI

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA SICCIÀ



SPECIFICAZIONE DELLE PROVVIDENZE E PROPOSTA AL MI.P.A.A.F. DI RICONOSCIMENTO DELL'ECCEZIONALITA' DELL'EVENTO

Con la delibera di Giunta 7066 la Regione Lombardia ha delimitato i territori danneggiati dall'evento calamitoso siccità 2022, al fine di richiedere al MIPAAF le provvidenze concedibili agli agricoltori per la compensazione dei danni alle coltivazioni.

Per quanto concerne il nostro territorio provinciale è stato riconosciuto quanto segue:

PROVINCIA DI PAVIA

a) Area delimitata e produzioni danneggiate

Intera Provincia.

L'area delimitata corrisponde alla somma delle superfici delle Aziende agricole che hanno segnalato i danni e ricadenti in tutti i Comuni dell'intera provincia di Pavia.

Il danno ha interessato le seguenti produzioni agricole:

Riso, Mais, Erbai-Foraggi-Prati-Pascoli-Azotofissatrici Miscuglio, Grano duro, Grano tenero, Orzo, Soia, Sorgo, Uva, Pesca, Mela, Nocciola, Susina, Ciliegia, Pera, Albicocca, Colza, Cipolla, Avena, Patate, Girasole, Barbabietola, Pisello, Cece, Fava, Triticale, Avena, Fragola, Pioppeto, Segale, Zucca, Mirtilli, Lampone, Olive da Olio, Aglio, Asparago, Broccolo, Cavolfiore, Cavolo, Lattuga, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Fagiolino, Melanzana.

b) Entità dei danni e incidenza percentuale sulla PLV

Considerando una PLV media ordinaria dell'area delimitata di € 549.351.381,30 ed una entità dei danni rilevati a seguito delle segnalazioni pervenute pari ad € 172.437.956,24 si perviene ad una Incidenza percentuale del danno sulla PLV media ordinaria dell'area delimitata pari al 31%.

Presso la Struttura regionale AFCP Pavia – Lodi (sede di Pavia) sono pervenute n. 2.315 segnalazioni di danni.

Si evidenzia come l'intera Provincia di Pavia sia stata ricompresa come area danneggiata e come il danno abbia interessato sostanzialmente tutte le coltivazioni.

Il dato che emerge è che la nostra provincia risulta essere la più danneggiata a livello regionale, su un totale di 420 milioni di euro di danni stimati in base alle segnalazioni pervenute, ben 172 milioni sono stati riscontrati in Provincia di Pavia, pari al 41%

Ora, il Provvedimento verrà trasmesso al MIPAAF per la successiva adozione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, soltanto dopo questo atto si potranno presentare le richieste di risarcimento dei danni, sulla cui tempistica e modalità vi terremo aggiornati.

CONSIDERAZIONI SULLA STAGIONE IRRIGUA 2022, 1° CONTRIBUTO




Terminata l'eccezionale stagione irrigatoria estiva 2022, la più siccitosa da quando si organizzano i dati idraulici in modo scientifico, diventa necessario analizzare un evento senza precedenti che però rientra in una traiettoria meteorologica che non lo rende per nulla irripetibile.


Una stagione estiva preceduta da 6 mesi di assoluta assenza di precipitazioni. E per tutti i mesi di giugno, luglio e agosto questa assenza di precipitazioni è proseguita, con effetti enfatizzati da temperature quanto mai anomale nell'eccezionalità delle massime, una ventosità costante e mai riscontrata prima e, come non bastasse, una imponente riduzione dell'umidità nell'aria che determinava, ad esempio, la totale assenza di rugiada al mattino, enfatizzando così ancor di più gli effetti di siccità e calura. Ma l'anomalia termica si è manifestata già nei primi mesi dell'anno.

Particolarmente significativo è quanto è accaduto in comune di Maccugnaga presso il rifugio Zamboni sito a 2000 mslm, una delle stazioni di misura del manto nevoso che hanno accompagnato le periodiche analisi sull'evoluzione della siccità.

Riportiamo l'andamento della temperatura media confrontata con il decennio precedente nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022.



Emerge una temperatura media del quadrimestre più freddo che, in meno di 10 anni, è aumentata di quasi 1 grado. Particolarmente anomalo è stato il caldo di gennaio e febbraio, mesi nel 2022 molto sopra media. Il mese di gennaio è stato più caldo della media decennale di quasi 2 gradi, ancora peggio a febbraio con una temperatura media superiore all'andamento decennale di quasi 3 gradi. Le alte temperature hanno determinato così lo scioglimento totale dell'accumulo nevoso e un importante riscaldamento del suolo. Analizzando quindi l'andamento dell'accumulo nevoso, unendo sia i dati del Rifugio Zamboni che di Passo del Moro, si riscontra come l'altezza del manto, sempre nel 2022 sotto la media del quindicennio precedente, si è ridotto in modo drastico in assoluta controtendenza con l'andamento previsto statisticamente, già nel mese di gennaio.



L'andamento dell'accumulo nevoso ha indicato una nuova dinamica che vede le scarse precipitazioni abbinate ad un aumento imponente della temperatura soprattutto nei mesi storicamente più freddi, riscaldamento tendenziale poi confermato anche nei mesi estivi.

Introducendo un aggettivo nuovo per i contesti alpini, si può affermare che nel 2022 l'andamento dello scioglimento nivale ha avuto un comportamento fino ad ora osservato solo nei contesti appenninici; tale dinamica è direttamente collegata al violento innalzamento delle temperature invernali riscontrato in questo complicato anno e non può lasciarci indifferenti nella pianificazione delle riserve e nella previsione del loro comportamento nei mesi primaverili ed estivi.


La compromissione del manto determina, come riscontrato nel 2022, la mancanza del contributo nivale nei mesi di massima idroesigenza. Se si compromette il manto nevoso diventa fondamentale esasperare positivamente l'utilizzo di tutte le altre capacità di accumulo e gestione della risorsa quali serbatoi, invasi lacuali e falda. In particolare la falda, anche per mezzo della sommersione invernale diffusa, può assumere il fondamentale ruolo di serbatoio volante a servizio dell'intero bacino padano. Diventa urgente programmare, compatibilmente con la disponibilità di risorsa e le attività manutentive sulla rete, una attività straordinaria di sommersione quanto più traslata verso i mesi primaverili così da avere impatto positivo immediato sulla prossima stagione irrigatoria estiva 2023.

La consueta analisi dell'andamento della falda evidenzia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come l'effetto di ricarica e successiva restituzione delle portate visionabile in falda sia assolutamente ascrivibile all'attività antropica e come la falda si comporti al pari di un vaso regolato.

L'attività di scarico della falda è iniziata, come atteso, in corrispondenza con l'interruzione della seppur scarsa attività irrigua. Lo scarico della falda, che purtroppo avviene con un rateo quanto mai accentuato probabilmente in conseguenza della anomalia siccitosa, determina una restituzione nel Po, collettore naturale, di tante e tali portate tali da contribuire in modo determinante al respingimento delle acque salate (cuneo salino) che, anche in assenza di precipitazioni significative, è tornato in condizioni ordinarie. Purtroppo la rapida discesa della falda lascia prevedere, in assenza di eventi straordinari quali una diffusa sommersione invernale, come il minimo che si può prevedere sia un nuovo record negativo.

L'andamento di discesa della falda costituisce quindi un segnale di allarme che deve portare a programmare da subito una attività correttiva di sommersione invernale già nei prossimi mesi così da limitare gli effetti di un fenomeno che si sta già manifestando in modo evidente.

Riportiamo il noto grafico sull'andamento della falda.



In queste due settimane non sono mancate poi notizie determinanti rispetto all'evento siccitoso. La prima è la sperimentazione avanzata di varietà di riso in grado di meglio sopportare fenomeni siccitosi, ed è una buona prima notizia. La seconda notizia è la pubblicazione da parte di Regione Lombardia della Delibera che perimetra i territori colpiti dalla siccità e soprattutto fornisce una prima quantificazione dei danni.

Purtroppo la provincia di Pavia risulta il territorio più colpito a livello regionale confermando come la siccità abbia avuto epicentro proprio nel nostro territorio. Sono oltre 170 i milioni di danni stimati su un totale di poco superiore ai 400 milioni, dati meglio illustrati in altro intervento in questa newsletter.

Tale dato porta a riflettere soprattutto se paragonato, tra gli areali risicoli, ai danni marginali del vercellese e a quelli presenti, ma in modo meno imponente, nel novarese. Nel corso di un recente incontro presso l'Ente Risi sono stati evidenziati dei dati sull'irrigazione che suffragano, una volta ancora, la necessità di una profonda revisione dei criteri di riparto tra consorzi e nei consorzi e l'introduzione di nuove modalità operative in ambito irriguo.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE



I commi 1 e 2 confermano i crediti d'imposta in favore delle imprese "energivore" e "gasivore". Con il comma 3 viene confermato, per i mesi di ottobre e novembre 2022, il credito d'imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ("energivore") con le seguenti novità:

- si applica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza oltre i 16,5 kW);
- il credito d'imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Viene anche confermato (comma 4), sempre per i mesi di ottobre e novembre, il credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”). In particolare, il credito d'imposta è pari al 40% (laddove nel secondo e terzo trimestre era pari al 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'articolo prevede inoltre (comma 5) che l'impresa destinataria dei citati crediti d'imposta ove si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia - ove richiesto dal cliente - una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tutti i crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (comma 6) entro la data del 31 marzo 2023.

Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario (comma 7), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Viene altresì prorogato (comma 11), al 31 marzo 2023, il termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d'imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Medesima è la scadenza per il soggetto cessionario dei predetti crediti.

Infine, viene precisato (comma 8) che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA



L'articolo conferma con alcuni miglioramenti le disposizioni relative al credito di imposta per l'acquisto dei carburanti al quarto trimestre. In particolare, l'intervento viene esteso all'utilizzo del gasolio per il riscaldamento delle serre, dei fabbricati produttivi utilizzati per gli allevamenti animali e anche alle imprese agromeccaniche.

Per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, l'articolo prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022. Tale acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Tale contributo è riconosciuto anche in relazione alla spesa, sempre sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 dell'articolo definisce una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso mentre il comma 5 prevede che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione dello stesso, inviino all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato e non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono demandati a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Periodo	Riferimento	Riferimenti normativi	Credito di imposta	codice	entro
Primo trimestre	Gasolio	art. 18 D.L. 21/22	20%	6965	31/12/22
	Energia elettrica	X		X	
	Gas naturale	X		X	
Secondo trimestre	Gasolio	X		X	
	Energia elettrica	art. 3 DL 21/22 art. 2 DL 50/22	15%	6963	31/12/22
	Gas naturale	art. 4 DL 21/22 art. 2 DL 50/22	25%	6964	31/12/22
Terzo trimestre	Gasolio	art. 7 D.L. n. 115/22	20%	6972	31/12/22
	Energia elettrica	art. 6 D.L. n. 115/22	15%	6970	31/03/23
	Gas naturale	art. 6 D.L. n. 115/22	25%	6971	31/03/23
Quarto trimestre	Gasolio	art. 2 D.L. n. 144/22	20%	6987	31/03/23
Ottobre/novembre	Energia elettrica	art. 1 D.L. n. 144/22	30%	6985	31/03/23
	Gas naturale	art. 1 D.L. n. 144/22	40%	6986	31/03/23

CARBURANTE AGRICOLO ED ENERGIA - ATTIVAZIONE SERVIZIO CESSIONE DEL CREDITO A TERZI CON VISTO DI CONFORMITÀ



Come anticipato il CREDITO CARBURANTE AGRICOLO PRIMO TRIMESTRE 2022, ed il CREDITO NON ENERGIVORE E NON GASIVORE SECONDO TRIMESTRE 2022 possono essere utilizzati in compensazione in F24 o ceduti, salvo proroghe, ENTRO IL 31/12/2022.

L'alternativa appunto è il trasferimento del credito SOLO PER INTERO dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. La comunicazione della cessione può essere inviata telematicamente entro il 21/12/2022 (il 16/12 per motivi organizzativi).

L'invio del modello in Agenzie delle Entrate dove si comunica a chi viene trasferito il credito prevede il rilascio di un Visto di Conformità.

Tale servizio è stato attivato tramite il Caf Imprese di Confagricoltura. Gli Uffici rimangono a disposizione.

BENI 4.0 - COMPILAZIONE E INVIO DOMANDA AL MISE ENTRO 30/11/2022



Rammentiamo che è in scadenza il 30 novembre 2022 l'invio del modello al Ministero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio dei Crediti Imposta 4.0 anno 2021 (solo da Allegato A e/o B).

Si ricorda che per l'invio le aziende stesse devono provvedere con la loro firma e la loro pec.

Per la compilazione gli Uffici di Zona Rimangono a disposizione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVO TRACCIATO DAL 1° OTTOBRE



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica versione 1.7.1, da utilizzare a partire dal 1° ottobre 2022 per tutti i soggetti che trasmettono le fatture elettroniche tramite il Sistema d'interscambio.

Tra le novità ci sono:

- Obbligo utilizzo codifiche per autofatture/passaggi interni:

Sono stati modificati i criteri di controllo che prevedono che non sia più possibile l'indicazione, dello stesso soggetto sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente, se non limitatamente ai tipi documento:

1. TD26 Cessioni di beni ammortizzabili e per Passaggi interni
2. TD21 «Autofattura per splafonamento»
3. TD27 «Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa».

Nel caso di utilizzo TD01 la fattura viene scartata dal SDI.

- Nuovo tracciato TD28 acquisti da San Marino CON IVA (Fatt. cartacea)

Il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emettere una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28 per rispettare l'obbligo di comunicazione.
 In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta va utilizzato il documento TD28. Deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del D.P.R. 633/72, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta tipologia documento TD19.

- Nuove codifiche per il blocco "Altri dati gestionali"
- Nuovi codici Natura per tipo documento TD16

Per l'integrazione delle fatture in reverse charge interno, nell'emissione del documento TD16, è stata inserita la possibilità d'includere nel file xml anche il codice natura dell'operazione tra i seguenti sottocodici:

- N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento;
- N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 – inversione contabile – altri casi.

GSE TEMPISTICHE E PAGAMENTI CORRISPETTIVI



Il GSE ha informato oggi gli operatori titolari di convenzioni di Ritiro Dedicato e Tariffa Omnicomprensiva ex D.M. 18/12/2008 che è stato momentaneamente sospeso il Portale necessario per procedere alla fatturazione. In seguito alla riapertura del Portale, che avverrà nei prossimi giorni, tutti gli operatori interessati potranno procedere con la fatturazione. Ai soli operatori del Ritiro Dedicato che avessero già proceduto all'emissione del preliminare di fattura, a causa della mancata acquisizione dei dati nel Sistema di Interscambio (Sdi), sarà richiesto di procedere di nuovo alla fatturazione. La data ultima di ricezione delle fatture, per effettuare il pagamento secondo le tempistiche ordinarie previste per le competenze di agosto, viene prorogata, per i soli meccanismi interessati dalla sospensione del Portale, al 13 ottobre.

La pubblicazione dei corrispettivi spettanti per gli impianti in Ritiro Dedicato di potenza inferiore ai 20 kW avverrà a partire da metà mese fermo restando il pagamento che avverrà nel minor tempo possibile, presumibilmente nei primi giorni di novembre.

Il GSE ha evidenziato che per quanto riguarda gli impianti in Ritiro Dedicato la cui energia immessa è remunerata a Prezzi Orari e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, cd. "Norma extraprofitti", la pubblicazione del corrispettivo, a partire dalle competenze di agosto, avverrà direttamente al prezzo di riferimento previsto dalla norma.

Sarà nostra cura approfondire la questione così da poter fornire ulteriori indicazioni in merito; fermo restando che siamo in una situazione obiettivamente fuori controllo a causa di una normativa non giusta, non coerente, non facilmente applicabile che sta provocando forti disfunzioni a livello applicativo che ricadano ancora una volta sui produttori di energia rinnovabile.

ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI GARANTITI



La disposizione normativa in oggetto è finalizzata ad adeguare l'importo massimo dei finanziamenti garantiti gratuitamente da ISMEA ai nuovi limiti di intervento previsti dal Quadro Temporaneo Ucraina, adottato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022.

L'incremento dell'importo massimo concedibile, che passa da 35 a 62 mila euro, offre la possibilità di ottenere maggiore liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dal rincaro dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia conseguenti agli eventi bellici in Ucraina.

Ai fini dell'operatività ISMEA sul nuovo massimale è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Si rammenta che ISMEA è autorizzata a rilasciare garanzie a titolo gratuito a fronte di finanziamenti della durata massima di dieci anni, di cui due di preammortamento.

L'importo non potrà superare il 100% dell'ammontare dei costi per energia, carburanti e/o materie prime sostenuti dal soggetto beneficiario nel 2021, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, oppure da altra idonea documentazione resa anche ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In ogni caso l'importo non potrà essere superiore a 62 mila euro, a seguito dell'adeguamento del legislatore nazionale.

Nello specifico, si segnala che il finanziamento garantito potrà essere utilizzato per supportare sia il fabbisogno di liquidità relativo alla gestione (costi operativi e ciclo produttivo) sia gli investimenti.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese in data precedente al primo gennaio 2022 con la qualifica di impresa agricola ex articolo 228/2001, oppure di impresa ittica ex articolo 4/2012.

I soggetti beneficiari dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- non aver già beneficiato, in relazione ai medesimi costi ammissibili, di altri aiuti concessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 23/2020 e ss.mm. e ii., oppure concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020);
- non rientrare tra le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) persone, enti o organismi specificamente nominati negli atti che irrogano tali sanzioni; (2) le imprese possedute o controllate da persone, enti o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (3) imprese attive nei settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto pregiudicherebbe gli obiettivi delle sanzioni pertinenti.

Il soggetto beneficiario dovrà, altresì, dichiarare e, nel corso di successive modifiche, dimostrare di aver registrato, alla data di presentazione della domanda, un aumento dei costi per energia, combustibili e/o materie prime rispetto allo stesso periodo relativo al 2021. Ad esempio, se la domanda è presentata nel luglio 2022, l'impresa deve dichiarare e, in caso di controllo, provare che nel periodo gennaio - luglio 2022 abbia sostenuto costi maggiori rispetto allo stesso periodo gennaio - luglio 2021.

Da ultimo, le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite delle banche finanziatrici attraverso il portale “U35”, attivando “Accedi al portale” dalla pagina <https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11827> e, salvo diversa successiva comunicazione, l’inserimento potrà avvenire fino al 12 dicembre 2022.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (FRINGE BENEFIT)



La disposizione in esame prevede un regime specifico, con riferimento al solo periodo di imposta 2022 , di esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro.

In sostanza si tratta di una norma che deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che ordinariamente prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro (i cd. fringe benefit e cioè elementi marginali della retribuzione che consistono nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi da parte del datore di lavoro, normalmente attraverso buoni di acquisto o gift card).

Oltre all'innalzamento del limite di esenzione (da 258,23 a 600 euro) la norma opera anche un allargamento delle esenzioni, dato che la previsione ordinaria non contempla le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze

domestiche che, con la norma speciale in esame, vengono invece introdotte sempre con riferimento al solo periodo d'imposta 2022. In altre parole, viene eccezionalmente consentito al datore di lavoro di erogare o rimborsare somme in denaro (non solo quindi beni e servizi) purché finalizzate al pagamento delle utenze indicate dalla norma.

La norma – che, nonostante la rubrica, non rientra tecnicamente nel cd. welfare aziendale (che è altra cosa) – ha evidentemente lo scopo di fornire un sostegno al reddito di lavoro dipendente nel quadro di una perdurante logica emergenziale (qui da intendere non in senso epidemiologico, ma economico).

Le somme messe a disposizione per tale misura sono quantificate in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI



La norma riconosce un nuovo bonus di 150 euro ai lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, da erogarsi, per il tramite dei datori di lavoro, una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022.

Ai fini dell'erogazione di detto importo, occorre una previa dichiarazione del lavoratore di non essere percettore delle prestazioni di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (cfr. paragrafo successivo).

L'indennità una tantum spetta una sola volta, anche con riguardo ai lavoratori dipendenti titolari di più rapporti di lavoro, ed è riconosciuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

La medesima indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il recupero dell'indennità erogata dai datori di lavoro avverrà tramite compensazione nelle denunce contributive relative alla mensilità di novembre 2022, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Com'è evidente si tratta di una norma che – pur non richiamando espressamente la precedente disposizione sul bonus 200 euro (art. 31 del DL n. 50/2022) e pur stabilendo condizioni reddituali differenti da tale misura – replica in qualche modo lo schema della citata indennità una tantum. Pertanto, è lecito attendersi che anche al nuovo bonus di 150 euro si applichino le modalità già esplicitate dall'INPS per il bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti (cfr. ns circolari n. 16639 del 21 giugno 2022 e n. 16645 del 25 giugno 2022) che, come si ricorderà, prevedevano che il bonus di 200 euro doveva essere erogato agli operai agricoli a tempo determinato beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 direttamente dall'INPS (cfr. paragrafo successivo).

Occorrerà in ogni caso aspettare per la concreta erogazione del bonus le istruzioni operative che saranno emanate dalle amministrazioni competenti.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI



La norma eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Tale esonero, come noto, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile di tali lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'incremento di 1,2 punti percentuali opera per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga) per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive poste con la prima previsione (art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sull'argomento l'INPS ha emanato la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 (cfr. ns. circ. n. 16595 del 7 aprile 2022) ed il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 alle quali si rinvia per maggiori approfondimenti.

Le somme stanziare per la misura in commento sono pari 1.181,4 mln di euro per il 2022 e a 526,6 mln di euro per il 2023.

INDENNITÀ UNA TANTUM 200 + 150 € - LAV. AUTONOMI E COADIUVANTI



In ragione delle richieste di chiarimento prevenuteci dalle Sedi ENAPA circa l'esatta e corretta valutazione del requisito reddituale relativo all'anno di imposta 2021 (non superiore a 35.000 € per i 200 € e non superiore a 20.000 € per i 150€) nel caso di CD e IAP, abbiamo fatto un approfondimento con l'Area Fiscale di Confagricoltura considerato che – diversamente da quanto precisato nella Circolare INPS n. 103/2022 - nelle dichiarazioni fiscali nel "Quadro RN" al rigo RN1-Reddito complessivo" non vengono riportati i redditi da terreni/fondiaci in quanto non imponibili .

In merito si chiarisce che:

- In ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 25 della L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) sono prorogate, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le disposizioni contenute all'art. 1 comma 44 della Legge n. 232/2016 la quale dispone che "i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola".

- Ne discende che il CD e IAP non dichiara nulla nel "QUADRO RN" – salvo che non sia percettore di redditi da lavoro extra-agricolo.

- Pertanto la situazione reddituale viene fotografata nel "QUADRO A";

Ciò premesso, tenuto conto che il Decreto del 19/08/2022 pubblicato nella G.U. n. 224 del 24/09/2022 dispone all'art. 2, 1 comma, che uno dei requisiti per il percepimento del bonus è quello di avere un "reddito complessivo non superiore a €35,000" parrebbe inverosimile che, non dovendo compilare il quadro RN1, i CD e gli IAP siano esentati dai limiti imposti dalla normativa di riferimento, sulla parte riguardante i redditi. Tenuto anche conto delle finalità volute dal legislatore, ovvero di concedere un "beneficio economico" per i redditi più bassi.

Pertanto nel caso dei CD e IAP, ai fini della presentazione della domanda all'Inps per richiedere l'indennità una tantum, dovranno essere considerati gli importi dei "Reddito fondiario non imponibile" al netto dei contributi previdenziali effettivamente versati, come fotografati nel "Quadro A".

Qualora il valore reddituale sia al di sotto degli importi soglia fissati dal D.M. si potrà correttamente presentare domanda.

Purtroppo la circolare Inps n.103 del 26 settembre al p.3 lett. a) non ha tenuto conto delle specificità di natura fiscale del settore agricolo e le sue istruzioni sono esclusivamente conformi con quanto previsto per gli artigiani e commercianti.

Pur tuttavia, anche se la Circolare INPS tralascia di esaminare le norme che regolano le dichiarazioni dei redditi dei CD e IAP appare abbastanza scontato che le due indennità una tantum 200 + 150 € previste dal Governo siano erogate tenendo conto del "Reddito fondiario non imponibile".

SCADENZE ADEMPIMENTI



17 ottobre 2022: liquidazione iva ditte mensili
25 ottobre 2022: intrastat ditte mensili e trimestrali